

TI_GERICHTE 15.2015.16 vom 13. Oktober 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2015.16

FR: TI_GERICHTE 15.2015.16 du 13 octobre 2015

IT: TI_GERICHTE 15.2015.16 del 13 ottobre 2015

Regeste

Minimo di esistenza. Spese fisse e correnti connesse all'uso di un veicolo privato utilizzato per motivi medici e di esercizio di un diritto di visita. Spese mediche. Contributi di mantenimento del figlio del debitore. Premi per assicurazioni private

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.10.2015 15.2015.16

Minimo di esistenza. Spese fisse e correnti connesse all'uso di un veicolo privato utilizzato per motivi medici e di esercizio di un diritto di visita. Spese mediche. Contributi di mantenimento del figlio del debitore. Premi per assicurazioni private

Incarto n. 15.2015.16 Lugano 13 ottobre 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cortese statuendo sul ricorso 13 febbraio 2015 di RI 1 (patrocinata dall'avv. PA 1,) contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione di Mendrisio , o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 30 gennaio 2015 nell'esecuzione n. _____ promossa dalla ricorrente nei confronti di PI 1 , (patrocinato dall'avv. PA 2,) procedura che interessa anche PI 3, (rappresentata dalla madre RA 1,) ritenuto in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. _____ emesso il 5 maggio 2014 dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, RI 1, ex moglie di PI 1, procede contro quest'ultimo per l'incasso di fr. 39'086.30 oltre agli interessi del 5% dal 17 marzo 2014 per contributi alimentari arretrati (dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2014), tasse, spese e ripetibili, dedotti fr. 33'960.05 per compensazione del conguaglio dovuto dall'escutente per l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale. B. Non avendo rinvenuto né redditi né beni pignorabili di pertinenza dell'escusso, il 30 gennaio 2015 l'UEF, divenuto ormai l'Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, ha emesso il verbale di pignoramento e contestualmente l'attestato di carenza di beni. C. Con ricorso del 13 febbraio 2015, RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo a questa Camera di annullarlo e ordinare all'UE di procedere a un nuovo pignoramento applicando le disposizioni del caso e la diligenza dovuta nell'accertamento dei beni del debitore, in particolare del suo reddito nonché del suo fabbisogno minimo esistenziale. D. Con osservazioni del 9 marzo 2015 PI 1 si oppone al ricorso, postulandone la reiezione. Altrettanto fa l'UE con osservazioni del 24 marzo 2015, nelle quali precisa inoltre di aver calcolato il minimo esistenziale del debitore nel seguente modo: Guadagno Debitore fr. 4'314.— Minimo d'esistenza Minimo base fr. 1'200.— Alimenti per figli fr. 1'050.— Affitto fr. 500.— Cassa malati fr. 441.— Premi AVS fr. 220.— Sentenza UIPA Torricella fr. 50.— Diritto di

visita fr. 224.— Leasing auto fr. 332.95 Spese
auto fr. 141.— Spese mediche + trasferte fr. 250.—
Totale fr. 4'408.— E. Autorizzata dal presidente di questa Camera a

presentare un secondo allegato, con replica del 22 aprile 2015 RI 1 ribadisce le proprie richieste di ricorso, contestando il computo effettuato dall'UE. F. Con ordinanza del 16 giugno 2015 il presidente della Camera ha assegnato a PI 1 un termine di 20 giorni per produrre i documenti comprovanti il reddito (se del caso anche la sostanza) e le spese indispensabili giusta l'art. 93 LEF di sua figlia M___ T___ di RA 1, madre di quest'ultima, nonché le attestazioni delle trasferte sostenute dall'inizio del corrente anno per motivi medici. Lo stesso termine è stato impartito a RI 1 per produrre i documenti comprovanti il suo reddito (se del caso anche la sostanza) e le sue spese indispensabili. G. Avendo PI 1 comunicato il 23 giugno 2015 di non vivere più insieme a RA 1 e di essere quindi impossibilitato a produrre la documentazione che la concerne, il 26 giugno 2015 il presidente di questa Camera ha assegnato a RA 1, quale rappresentante legale della figlia PI 3, un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni al ricorso e produrre i documenti comprovanti il reddito (se del caso anche la sostanza) e le spese indispensabili giusta l'art. 93 LEF suoi e di sua figlia. Tale termine è poi stato rinnovato con ordinanza del 13 luglio 2015. H. Con rispettivi scritti 3 e 9 luglio e 7 agosto 2015 le parti hanno dato seguito alle predette ordinanze, producendo i documenti richiesti. RA 1 ha inoltre comunicato di non avere particolari osservazioni in merito al ricorso. Invitati il 25 agosto a esprimersi sui loro rispettivi scritti, il 1° settembre 2015 RI 1 ha confermato le sue conclusioni mentre RA 1 ha chiesto che PI 1 continuasse a versare i contributi alimentari a favore della figlia PI 3. Considerato in diritto: 1. Interposto all'autorità di vigilanza cantonale – nel Cantone Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 3 febbraio 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). 2. Nelle osservazioni il resistente sostiene preliminarmente che il ricorso è irricevibile poiché tra i documenti prodotti dalla ricorrente non figura la procura necessaria a legittimare l'operato del suo patrocinatore. Tale censura lascia il tempo che trova, dal momento che come emerge dagli atti il legale dell'insorgente già rappresentava quest'ultima nella procedura di rigetto dell'opposizione interposta all'esecuzione in questione, procedimento poi sfociato in un decreto di stralcio a seguito del ritiro dell'opposizione (inc. _____). In mancanza d'indizi contrari, che il resistente neppure ha addotto, si può ritenere dunque che il patrocinatore della ricorrente sia legittimato a rappresentarla anche in questa sede. Si prescinde pertanto dal fissare all'insorgente un termine per produrre la relativa procura ai sensi dell'art. 7 cpv. 5 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2). 3. Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del

2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4). 4. Nella fattispecie, la ricorrente contesta anzitutto tutte le spese legate all'uso dell'autoveicolo privato che l'UE ha riconosciuto all'escusso, sostenendo che si tratta di spese ingiustificate poiché il debitore non esercita alcuna attività lucrativa, sicché – a suo parere – può spostarsi con i mezzi pubblici, in particolare per far visita ogni due settimane a sua figlia di secondo letto M___ T___ (recte _____), nata nel 2009 e avuta dalla già convivente RA 1. Dal canto suo, il resistente osserva come sia impossibile escludere dal novero delle sue uscite le spese connesse all'automobile, poiché gli è assolutamente indispensabile. Rileva al riguardo di soffrire di varie patologie, il cui aggravarsi lo ha costretto al pensionamento, gli impedisce una regolare deambulazione e lo obbliga a continui controlli medici in luoghi (L_____ e G_____) e orari inconciliabili con i servizi offerti dalla rete di trasporto pubblica. Specifica altresì che è soltanto con il mezzo di trasporto privato che riesce a esercitare regolarmente il diritto di visita a sua figlia che vive con la madre a M_____ e ad assistere suo padre, il quale necessita di continua e costante assistenza oltre che di essere accompagnato sistematicamente a visite mediche. 4.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell'art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre persone (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2014.97 del 9 dicembre 2014). 4.2 Nel caso specifico si evince dagli atti (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento e relativi allegati) che il veicolo privato dell'escusso (una _____ immatricolata nel 2012) è stato ritenuto impignorabile per motivi di ordine medico e familiare. L'UE ha invero accertato che PI 1 segue una terapia a base del medicamento "Simponi", che lo obbliga a effettuare una puntura al mese presso gli enti ospedalieri. Salvo documentazione che attesta la presa a carico dei costi del predetto farmaco da parte della cassa malati (eccezion fatta per la franchigia e la partecipazione del 10% ai costi), agli atti non figurano però giustificativi circa l'impossibilità per l'escusso di recarsi dal medico usando i mezzi di trasporto pubblico. Senonché, con le osservazioni al ricorso il debitore ha prodotto due certificati medici del 4 e 10 marzo 2014 da cui emerge in sostanza ch'egli, per ragioni di salute (problemi reumatologici), non è in grado di prendere i mezzi pubblici per adempiere le sue "inderogabili" necessità di spostamento connesse all'accudimento del padre malato e della figlia (doc. 18, 20 e 22 acclusi alle osservazioni al ricorso). La ricorrente non ha contestato tali documenti né, del resto, sussistono motivi per dubitare del loro contenuto. Risultano infatti assodati sia la necessità per il debitore di seguire regolarmente un trattamento medico indispensabile a L_____ (doc. 18), sia il suo obbligo di esercitare a M_____ il diritto di visita alla figlia, sia le sue difficoltà a spostarsi a piedi (doc. 22) sia ancora il fatto che la fermata del bus (_____) più vicina al suo domicilio (_____) dista circa mezzo chilometro (http://map.search.ch/_____). È dunque corretta in principio la decisione dell'UE di considerare l'autoveicolo privato dell'escusso impignorabile in virtù dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF per motivi di ordine medico e familiare (diritto di visita alla

figlia, mentre l'accudimento del padre non è un obbligo di legge) . 4.3 Ne consegue che tutte le spese fisse e correnti connesse all'uso del veicolo devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del minimo esistenziale, a condizione che ne sia comprovato l'effettivo pagamento (sopra, consid. 4.1). In particolare, entrano in linea di conto le spese di leasing, oltre ai costi legati alle assicurazioni del veicolo, alla benzina e all'usura, necessari per percorrere il tragitto da casa al luogo di cura (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 8.1). a) Nel caso concreto, sono quindi da computare anzitutto i costi di leasing, che secondo i giustificativi figuranti agli atti ammontano a fr. 332.95 mensili. Tale spesa va dunque confermata. b) Per quanto attiene alle spese di trasferta, l'organo esecutivo ha riconosciuto un importo forfettario di fr. 100.–, che ha aggiunto alle spese mediche di fr. 150.– (partecipazione ai costi del farmaco "Simponi"), senza però accertare quante volte al mese l'escusso si reca dal medico né qual è la distanza percorsa. Nelle osservazioni al ricorso, il resistente si è limitato ad affermare che le sue patologie lo costringono a continui controlli medici a L_____ e G_____. Sennonché entro il termine impartitogli, il 3 luglio 2015 PI 1 ha poi prodotto due certificati medici del 22 e 25 giugno 2015 da cui risulta che fino ad allora si è sottoposto a due visite specialistiche (il 28 gennaio e il 20 maggio 2015) presso il Dr. med. _____ a G_____ (doc. 28) e ad altre quattro (il 21 gennaio, il 31 marzo, il 13 aprile e l'11 maggio 2015) dal Dr. med. _____ a L_____ (doc. 29). Egli ha inoltre trasmesso un attestato di frequenza di sedute di fisioterapia (doc. 30) che certifica la partecipazione a un totale di diciotto sedute dal gennaio al giugno del 2015 presso lo studio di fisioterapia di _____ a B_____. L'insorgente non ha contestato neppure tali documenti e, ad ogni modo, anche in tal caso non vi sono ragioni per dubitare del loro contenuto. c) Ciò posto, la distanza dei tragitti di andata e ritorno percorsi dall'escusso in auto per le visite mediche e le sedute di terapia nel periodo dal gennaio al giugno del 2015 rappresenta in media 130 km mensili (4 x 122 km per L_____, 2 x 57.5 km per G_____ e 18 x 10 km per B_____ (v. <http://map.search.ch/> _____), cui andranno aggiunti i chilometri effettuati per recare visita alla figlia (sotto consid. d). d) Per quanto riguarda appunto le spese di esercizio del diritto di visita, l'Ufficio ha ammesso un costo di fr. 224.– mensili. Dal verbale interno delle operazioni di pignoramento non si comprende tuttavia in che modo l'organo esecutivo sia giunto a tale risultato. Pare che abbia diviso l'importo di base di fr. 400.– relativo al mantenimento dei figli fino a 10 anni (Tabella, punto I/4) per 28.5 (numero che verosimilmente fa riferimento alla media di giorni che compongono un mese nel corso di un anno) e abbia poi moltiplicato il risultato ottenuto per 16, vale a dire per il numero massimo di volte che l'escusso ha dichiarato di far visita alla figlia in un mese (v. verbale interno, pag. 2: "3 – 4 volte alla settimana"). Tale modo di procedere è manifestamente errato, ritenuto che le spese di mantenimento della figlia del debitore sono già comprese negli alimenti di fr. 1'050.– mensili ammessi dall'organo esecutivo. Del resto, il debitore stesso non pretende che gli venga riconosciuta una simile spesa (v. calcolo esposto dall'escusso nelle osservazioni al ricorso, pag. 3). Tutt'al più possono essere ammesse le spese di trasferta in auto da N_____ (domicilio dell'escusso) a M_____ (domicilio della figlia), ma al massimo per l'esercizio del diritto di visita come stabilito nel "contratto per l'obbligo di mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali" stipulato dai genitori di M___ T___ il 7 aprile 2009 e approvato dall'allora Commissione tutoria regionale di _____ con risoluzione n. _____ del 21 aprile 2009, non di certo per tutte le visite che, per scelta e non obbligo, l'escusso ha dichiarato di fare a sua figlia (v. per analogia DTF 120 III 17 consid. 2c). Ora, la predetta

convenzione prevede, dal 6° anno di età di M_____T_____i (attuale età di quest'ultima), un diritto di visita di un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alla domenica sera, oltre a una settimana all'anno a Pasqua o Natale alternativamente e due consecutive durante l'estate. In concreto, PI 1 ha diritto a 27 visite all'anno (2 x 12 mesi + ulteriori 3 all'anno), pari a una media di circa 2.25 al mese. Il tragitto di andata e ritorno in automobile da N_____ a M_____ è di 117 km (<http://map.search.ch/>_____). e) Tenuto conto del fatto che all'escusso possono così essere riconosciute trasferte per 394 km/mese (130 + 2.25 x 117, sopra consid. c-d), ossia sui 5'000 km/anno, in base al grafico e ai dati forniti dal TCS per il calcolo del costo chilometrico (www.tcs.ch/it/as-sets/costi-delle-auto/costi-chilometrici/3595-tcs-costi-chilometrici-it.pdf) nella fattispecie si può applicare un costo di fr. 0.54/km, che comprende l'imposta di circolazione e l'assicurazione casco ma esclude l'ammortamento del 10%/anno (v. Tabella, punto II/4), la svalutazione del 2%/10'000 km (non trattandosi di un costo effettivo ma di una specie di risparmio, per cui non è data alcuna garanzia che andrebbe poi effettivamente dedicato all'acquisto di un nuovo veicolo) e il costo di rimessaggio o posteggio (pari a fr. 1'500.-/anno), per cui l'escusso non ha allegato né dimostrato alcuna spesa effettiva. Il calcolo dell'UE deve quindi essere rettificato sostituendo la somma di fr. 141.- computata per "spese auto" con quella di fr. 213.- (fr. 0.54/km x 394 km), togliendo dalla voce "spese mediche" l'importo di fr. 100.- computato dall'UE per costi di trasferte e azzerando la voce "diritto di visita". 5. La ricorrente si duole pure che l'UE abbia riconosciuto a PI 1 fr. 150.- per spese mediche (fr. 250.- dedotte le spese di trasferta di fr. 100.- [consid. 4.3]), reputandole ingiustificate. Nelle osservazioni il resistente sostiene che le cure mediche necessarie con la franchigia ammontano a fr. 90.-, come emerge dall'estratto per la dichiarazione d'imposta 2014 che la cassa malati ha rilasciato all'escusso (doc. 13). 5.1 Secondo il punto II/8 della Tabella , l'Ufficio deve riconoscere all'escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l'escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. 5.2 Nel caso di specie, l'UE ha appurato che l'assicurazione malattia dell'escusso si è assunta le spese del medicamento "Simponi", dedotta la franchigia e la partecipazione ai costi a carico dell'assicurato. Accertato che il costo del medicamento è di fr. 1'503.90 e che PI 1 ha dichiarato di assumere detto farmaco una volta al mese mediante apposita iniezione, l'organo esecutivo ha stimato in fr. 150.- (10% di fr. 1'503.90) le spese mediche a carico dell'escusso. In realtà, dagli estratti della cassa malati dell'escusso per la dichiarazione d'imposta (dal 2009 al 2013) presenti agli atti risulta che le spese a carico di costui sono mediamente inferiori (fr. 90.-) rispetto a quanto riconosciuto dall'UE (fr. 150.-). Ritenuto che il debitore stesso, nelle osservazioni, postula il riconoscimento di fr. 90.- per spese mediche riferendosi all'ultimo estratto per la dichiarazione d'imposta (2014) rilasciato dalla sua assicurazione malattia, l'importo ammesso dall'UE dev'essere ridotto a fr. 90.-. Sotto questo profilo, la censura della ricorrente merita dunque parziale accoglimento. 6. RI 1 rileva inoltre che i fr. 50.- che l'organo esecutivo ha riconosciuto a PI 1 per il pagamento rateale delle tasse e spese di giustizia relative alle sentenze di divorzio di prima e seconda istanza è palesemente fuori luogo. Dal canto suo, il resistente non osserva alcunché in proposito e neppure considera tale spesa nel calcolo del minimo esistenziale menzionato nelle sue osservazioni al ricorso. A prescindere dal fatto che la fattura da cui deriva la predetta spesa è verosimilmente ormai saldata, visto che all'escusso era stato concesso di pagare l'importo complessivo di

fr. 533.30 in 10 rate mensili di fr. 50.– l'una con prima scadenza al 17 gennaio 2014, oltre a fr. 33.30 a saldo, la rata in questione non può essere considerata una spesa assolutamente necessaria al sostentamento del debitore e della sua famiglia giusta l'art. 93 LEF e pertanto non può entrare in linea di conto nel calcolo del minimo esistenziale. La censura va dunque accolta con conseguente stralcio dal computo del minimo d'esistenza dell'importo di fr. 50.– a titolo di pagamento rateale di tasse e spese di giustizia. 7. L'insorgente contesta altresì l'importo di fr. 1'050.– che l'UE ha computato a titolo di contributo alimentare a favore della figlia del debitore. Al riguardo, RI 1 sostiene che non è corretto dare la precedenza a tale contributo, tra l'altro stabilito contrattualmente tra l'escusso e la madre di PI 3, rispetto a quello posto in esecuzione, che la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha sancito a suo favore con sentenza di divorzio del 17 luglio 2013 (inc. _____). A suo parere, l'importo a beneficio della figlia PI 3 dovrebbe essere ammesso al massimo nella misura di fr. 500.–. Dal canto suo, il resistente si è limitato a confermare la correttezza dell'importo in oggetto.

7.1 Contributi di mantenimento o d'assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono fuori dell'economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell'art. 93 LEF e che l'escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (sentenza della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012, consid. 5.2; 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 4.1; Tabella, punto II/5). Per eccezione, tuttavia, i debiti di alimenti dedotti in esecuzione vanno sempre computati come supplemento al minimo di base (DTF 107 III 77, consid. 1; sentenza della CEF 15.2002.70 del 3 luglio 2002, consid. 2.1 con i rinvii), anche – mediante riesame – rispetto ad esecuzioni anteriori promosse da creditori ordinari (DTF 84 III 31); questo privilegio del creditore di alimenti è tuttavia limitato agli alimenti diventati esigibili nell'anno precedente la promozione della sua esecuzione (DTF 89 III 66 consid. 1 con rinvii). Nell'applicazione dell'art. 93 LEF le autorità di esecuzione non sono, in linea di principio, vincolate dalla decisione emanata dal giudice riguardo agli alimenti dovuti dal debitore ai membri della sua famiglia. Esse si attengono però generalmente all'importo fissato dal giudice, tranne quando il creditore degli alimenti non ha per nulla bisogno dell'intero contributo posto a carico del debitore. La loro libertà di apprezzamento è in ogni caso integrale quando ad esempio il giudice non ha fissato lui stesso il contributo alimentare, ma si è limitato a omologare una convenzione stipulata dalle parti interessate (DTF 130 III 47 consid. 2).

7.2 Nel caso in rassegna, l'UE ha ammesso nel calcolo del minimo d'esistenza l'importo di fr. 1'050.– versato dal debitore a titolo di contributo alimentare a favore della figlia, fondandosi sul “contratto per l'obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali” sottoscritto dai genitori di M_____T_____ il 7 aprile 2009 e approvato dall'allora Commissione tutoria regionale di _____ con risoluzione n. _____ del 21 aprile 2009. Ancorché abbia dovuto verificare l'adeguatezza del contributo ai criteri previsti dall'art. 285 CC (tra altri: Breitschmid in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3^a ed. 2006, n. 14 ad art. 287 CC), tale autorità non ne ha fissato essa stessa l'importo e comunque i parametri del diritto civile sono notoriamente più generosi di quelli dedotti dall'art. 93 LEF (si fonda sul concetto di minimo esistenziale “allargato”, v. DTF 137 III 102 e sentenza della I CCA 11.2013.100 del 27 maggio 2015, consid. 4/a), almeno nei casi in cui, come nella fattispecie, al momento in cui ha statuito, il giudice civile non ha già limitato il contributo di mantenimento alla parte dei redditi del genitore debitore che eccede il proprio minimo esistenziale calcolato secondo le regole del diritto esecutivo (DTF 137 III 62, consid. 4.2.1). Vista inoltre la contestazione mossa dalla ricorrente, si giustifica dunque di

verificare se dal profilo del diritto esecutivo il contributo in questione possa, e in quale misura, essere computato nel minimo esistenziale di PI 1. a) Secondo il punto I/4 della Tabella, l'importo massimo riconosciuto per il mantenimento dei figli è di fr. 400.– per ogni figlio fino a 10 anni (la figlia del debitore ne conta sei). A tale cifra occorrerebbe aggiungere il premio di cassa malati di circa fr. 80.– (v. estratto prodotto da RA 1 con scritto del 7 agosto 2015) e una partecipazione alle spese di alloggio a carico della madre, che in linea di massimo è di un terzo (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 4.3/a e riferimento citato). Non avendo carattere indispensabile ai sensi dell'art. 93 LEF, non potrebbero invece computarsi le spese per il corso di nuoto (doc. 27), per l'acquisto dell'equipaggiamento da sci (doc. 34) e per il corso d'iniziazione vocale e ritmica (v. documenti prodotti da RA 1). Anche la spesa di fr. 45.– per la mensa della scuola d'infanzia non parrebbe computabile, siccome è verosimilmente già compresa nel supplemento di base di fr. 400.– (v. Tabella, punto I). Non è però necessario approfondire la questione per le seguenti considerazioni. b) In effetti, si volesse anche considerare l'intero contributo alimentare di fr. 1'050.– (fr. 1'200.– dall'aprile del 2015) dovuto a M_____ T_____ come indispensabile al suo sostentamento giusta l'art. 93 LEF, sta di fatto che a fronte di un reddito netto della madre di almeno fr. 8'500.– mensili (compresa la quota mensile di tredicesima) e di spese che secondo la documentazione da quest'ultima prodotta il 7 agosto 2015 ammontano complessivamente a fr. 3'508.15 (fr. 2'200.– per pigione, fr. 136.50 per premio dell'assicurazione dell'auto, fr. 26.30 per imposta di circolazione, fr. 169.– per telefono, fr. 37.20 per premio dell'assicurazione di economia domestica, fr. 399.65 per premi LAMal, fr. 218.25, 263.60 e fr. 57.65 per imposte comunale, cantonale e federale), pur aggiungendo il minimo esistenziale di base di fr. 1'350.– per genitori affidatari e il supplemento per pasti fuori domicilio (fr. 211.–, sentenza della CEF 15.2012.89 del 22 ottobre 2012, RtiD 2013 I 834 n. 55c, consid. 2.2/c-d), la somma disponibile, non inferiore a fr. 3'400.–, basta a fare fronte al fabbisogno indispensabile della figlia e alle spese di trasferte della madre. Che poi la stessa abbia ottenuto un congedo non pagato dal 12 giugno al 1° novembre 2015 non è di rilievo in questa sede, perché la trattenuta che verrà ordinata con il giudizio odierno avrà effetto al più presto sulla rendita di novembre del 2015. Su questo punto il ricorso va dunque accolto e il contributo di fr. 1'050.– depennato. 7.3 A scanso di equivoco la sentenza odierna ovviamente non modifica quanto pattuito nel contratto di mantenimento a favore di M_____ T_____ e approvato dall'allora Commissione tutoria. Ove la situazione finanziaria della madre o del padre dovesse mutare (in particolare quando il contributo a favore dell'ex moglie verrà ridotto in base alla sentenza di divorzio a fr. 2'200.– mensili dal settembre del 2016 e a fr. 930.– dal settembre del 2017, oppure quando il pignoramento a favore della stessa terminerà giusta l'art. 93 cpv. 2 LEF), M_____ T_____ potrà esigere dal padre, se necessario in via esecutiva, almeno parte del contributo di fr. 1'050.– di cui egli rimane comunque debitore. Soltanto in un'ipotesi del genere l'UE dovrà verificare se, e in quale misura, i contributi dell'ex moglie e della figlia siano da computare nel minimo esistenziale di PI 1, ricordato che tale privilegio è tuttavia limitato agli alimenti diventati esigibili nell'anno precedente la promozione dell'esecuzione (nel caso concreto la questione non si pone siccome RI 1 è l'unica precedente e comunque gli alimenti maturati nei dodici mesi precedenti l'avvio dell'esecuzione, il 5 maggio 2014, ossia dal maggio del 2013 al marzo del 2014, ammontano quasi all'importo posto in esecuzione). 8. La ricorrente rileva ancora che nel conteggio dell'UE non sono menzionati gli assegni famigliari (di fr. 200.–). In proposito, basti dire che secondo quanto prevede il "contratto per l'obbligo del

mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali”, l’assegno familiare va versato alla figlia M_____ T_____ in aggiunta al contributo di mantenimento. Dal verbale d’udienza del 9 dicembre 2014 della Pretura di _____ (inc. _____; doc. 21) prodotto dall’escusso con le osservazioni emerge inoltre che la madre di M_____ T_____ ha dichiarato di percepire personalmente l’assegno familiare, ciò che risulta effettivamente dal conteggio di stipendio prodotto dalla stessa con scritto del 7 agosto 2015. Ne consegue che l’UE ha correttamente escluso dal reddito dell’escusso tale importo. Sotto questo profilo il ricorso si rivela dunque infondato. 9. Nelle sue osservazioni al ricorso, PI 1 propone d’includere nel proprio minimo esistenziale i premi delle assicurazioni integrative secondo la LCA (fr. 62.30), di responsabilità civile domestica (fr. 13.–) e di protezione giuridica (fr. 11.–), misconoscendo che i costi per le assicurazioni private usuali sono già compresi nel minimo di base (Tabella, punto I) e quelli per le altre assicurazioni private non sono riconosciuti indispensabili (Tabella, punto II/3), segnatamente per quanto concerne le assicurazioni malattia complementari (DTF 134 III 325 consid. 3). Pure il carico fiscale, cui egli allude, non è computabile (Tabella, punto III e DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii). 10. Alla luce dei motivi suesposti (consid. 4.3/e, 5.2, 6 e 7.2/b), in parziale accoglimento del ricorso il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UE va rettificato come segue:

Guadagno Debitore	fr. 4'314.—	Minimo d’esistenza	Minimo base
	fr. 1'200.—	Alimenti per figli	fr. 0.—
Affitto	fr. 500.—	Cassa malati	fr. 441.—
AVS	fr. 220.—	Sentenza UIPA Torricella	fr. 0.—
visita	fr. 0.—	Leasing auto	fr. 332.95
auto	fr. 213.—	Spese mediche	fr. 90.—
(arrotondato)	fr. 2'997.—	All’UEF dev’essere dunque ordinato di pignorare la	

quota di reddito di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 2'997.– mensili. 11. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio esecuzione di Mendrisio di pignorare la quota di reddito di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 2'997.– mensili. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; –; – RA 1, _____, _____. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente _____ Il vicecancelliere Rimedi _____

giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.